

## **Gli interventi del decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 sul rito unitario in materia famiglia**

*di Laura Costantino*

*avvocata in Roma, dottoressa di ricerca in diritto processuale civile*

Sommario: 1. Premessa. Le modifiche alle disposizioni incidenti sul rito familiare non contenute nel Titolo IV *bis*. – 2. L’ambito di applicazione del rito unitario. – 3. L’errore sul rito. – 4. L’abbreviazione dei termini processuali. – 5. I provvedimenti indifferibili e il reclamo. – 6. Il reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti. – 7. I provvedimenti provvisori del giudice dell’appello. – 8. L’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. – 9. I procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile o di regolamentazione della responsabilità genitoriale. – 10. Gli ordini di protezione. – 11. Difetti di coordinamento e ulteriori modificazioni.

### **1. Premessa. Le modifiche alle disposizioni incidenti sul rito familiare non contenute nel Titolo IV *bis*.**

Il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024 interviene sul nuovo processo familiare e in particolare, l’art. 3, comma 6, del decreto, che risulta suddiviso in lettere, si occupa direttamente del titolo IV-*bis* del codice di rito. L’intervento, da un lato, pone rimedio ad alcuni difetti di coordinamento presenti nella disciplina, dall’altro contiene alcune integrazioni idonee a colmare parte delle lacune presenti nella riforma. Le innovazioni di maggiore portata si registrano sui seguenti temi: l’ambito di applicazione, il mutamento del rito, i provvedimenti indifferibili e i relativi strumenti di impugnazione, il procedimento di attuazione dei provvedimenti, e, conseguentemente il riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni. Restano, tuttavia, irrisolte alcune importanti criticità emerse nella prassi applicativa, ad esempio, in relazione agli artt. 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 c.p.c., pur toccati dal decreto correttivo. La novella, non risolve, tra gli altri, i problemi di coordinamento tra tali procedimenti e quello di cui all’art. 473-*bis*.23 («modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti»): ipotesi che può verificarsi ogni qual volta in un giudizio promosso per l’attuazione il convenuto si costituisca chiedendo la modifica dei provvedimenti vigenti<sup>1</sup>.

Inoltre, hanno un impatto sul procedimento unitario in materia famiglia anche ulteriori disposizioni contenute nel citato decreto, ancorché non intervengano direttamente sul titolo IV-*bis* c.p.c. Fra queste si segnalano l’abrogazione del titolo IX-*bis* c.c., le modifiche all’art. 38 disp. att. c.c., all’art. 70 c.p.c., all’art. 127-*ter* c.p.c., all’art. 31 del d. lgs. n. 150/2011, sulle quali ci si soffermerà previamente.

L’art. 1, comma 1, del d. lgs. 164/2024 abroga il titolo IX-*bis* del codice civile, relativo agli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tali disposizioni si ritenevano già tacitamente abrogate in considerazione della trasposizione del loro contenuto nelle norme di cui sezione VII, del capo III, del titolo IV-*bis* c.p.c., operata dalla riforma Cartabia. Tuttavia, l’abrogazione espressa appare opportuna anche in ragione dell’omesso raccordo tra il contenuto dell’art. 473-*bis*.70 c.p.c. e quello dell’art. 343 *ter* c.c. Infatti, l’art. 473 *bis*.70, comma 2, c.p.c. introduceva una novità rispetto alla disciplina contenuta nel codice civile attraverso l’eliminazione dell’intervento di un centro di mediazione familiare in ipotesi di allegazione di abusi familiari, così raccordando la disciplina con quella dettata per i procedimenti in cui siano allegati fatti di violenza domestica o di genere. L’art. 342-*ter* c.c., al contrario, prevedeva ancora, oltre all’intervento dei servizi sociali del territorio e delle associazioni, che abbiano come fine statutario il sostegno e l’accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti, anche l’intervento di un centro di mediazione familiare.

---

<sup>1</sup> R. Donzelli, *Manuale del processo familiare e minorile*, Torino, 2024, 252 ss.

In conseguenza dell'abrogazione degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c., l'art. 6, comma 5, del decreto è intervenuto sull'art. 7 della l. 154/2001, recante «misure contro la violenza nelle relazioni familiari», elidendo il riferimento all'art. 342-*ter* c.c., che viene sostituito con quello all'art. 473-*bis*.70, comma 1, c.p.c., in quanto unica norma di riferimento per il contenuto degli ordini di protezione contro gli abusi familiari in ambito civile.

Inoltre, il medesimo art. 6, comma 5, del decreto ha abrogato l'art. 5 della l. 154/2001, trasferendone il contenuto in una nuova disposizione, l'art. 473-*bis*.72 c.p.c. (v. *infra* §10).

Sempre per motivi di coordinamento di disciplina, l'art. 5 del d.lgs. 164/2024 ha modificato l'art. 387-*bis*, comma 2, c.p., rubricato «violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» e ha sostituito la locuzione «previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile» con la seguente: «previsto dall'articolo 473-*bis*.70, primo comma, del codice di procedura civile».

L'art. 2 del d.lgs. 164/2024 interviene, invece, sull'art. 38, comma 2, disp. att. c.c., in tema di riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, norma già modificata dalla riforma Cartabia e destinata a perdere vigenza in coincidenza con la piena entrata in funzione del Tribunale unico<sup>2</sup>.

Tale innovazione prevede all'art. 38, comma 2, disp. att. c.c. la sostituzione della locuzione «per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni», che costituiva un richiamo al previgente art. 709 *ter* c.p.c., con la seguente: «per i procedimenti previsti dagli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile». Un intervento del medesimo tenore è effettuato al secondo periodo dello stesso comma, dove le parole «autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile».

Alla luce delle citate integrazioni, il nuovo testo dell'art. 38, comma 2, disp. att. c.c. prevede testualmente: «il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

La modifica risponde all'esigenza di precisare che la *vis attractiva* in favore del tribunale per i minorenni operi sia con riferimento al procedimento previsto in materia di attuazione, sia a quello relativo all'inadempienza delle statuizioni in vigore sull'affidamento e mantenimento del figlio. L'integrazione appare coerente con gli ulteriori interventi ad opera del decreto correttivo sui giudizi di cui agli artt. 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 c.p.c., che risultano ora non assimilabili e soggetti a due procedimenti ben distinti e autonomi fra loro (v. *infra* §8).

Il decreto non interviene ulteriormente sulla disciplina dell'art. 38 disp. att. c.c., di talché permangono le criticità interpretative sollevate dalla dottrina, sin dalla legge delega n. 206/2021, con riguardo al coordinamento tra primo e secondo comma della norma, che disciplinano il riparto di competenza fra i due uffici.

La questione interpretativa, tutt'ora irrisolta, origina dalla sovrapposizione di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, prevista dall'art. 38 disp. att. c.c., che, nell'individuare le rispettive sfere di competenza, fa riferimento a procedimenti di contenuto

---

<sup>2</sup> Il nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la cui entrata in funzione inizialmente prevista nell'ottobre 2024 è stata, da ultimo, differita all'ottobre 2025 dall'art. 12, comma 1, d.l. 92/2024, convertito in l. 112/2024, avrà infatti competenza generale in materia, con il definitivo superamento del sistema di riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, dettato dall'art. 38 disp. att. c.c.

similare.

Tale problematica si pone, in particolare, in relazione alla competenza del tribunale per i minorenni per i procedimenti di cui agli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. in caso di contemporanea pendenza di una controversia, il cui contenuto è sovrapponibile a quello delle citate norme, che è riservata, invece, alla competenza del tribunale ordinario, a norma del medesimo art. 38, comma 1, disp. att. c.c. E infatti, da un lato, il procedimento di cui l'art. 473-bis.38 c.p.c., che permette di richiedere anche la soluzione dei contrasti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, è attribuito al tribunale per i minorenni nei casi previsti dall'art. 38, comma 2, disp. att. c.c.; dall'altro, l'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., attribuisce al tribunale ordinario la competenza a decidere delle controversie di cui all'art. 316 c.c., che sono sempre relative ai contrasti tra i genitori sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Del pari, l'art. 473-bis.39 c.p.c.<sup>3</sup> consente alle parti, anche in via riconvenzionale o su iniziativa del giudice, di modificare le condizioni di affidamento, tuttavia, tale tutela rientra fra quelle già disciplinate all'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., là dove si riferisce ai procedimenti per la modifica di condizioni già stabilite a tutela del minore e riservate al tribunale ordinario.

Rispetto a tali domande, già dopo l'entrata in vigore della l. delega, è stato osservato che in tanto può sussistere la competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38, comma 2, disp. att. c.c., in quanto non si verifica la *vis attractiva* a favore del tribunale ordinario prevista dal comma 1 del medesimo articolo<sup>4</sup>. Tale soluzione interpretativa permane anche alla luce delle modifiche da parte del decreto correttivo, che sul punto omette di intervenire<sup>5</sup>.

L'art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 164/2024 integra l'art. 70 c.p.c. e amplia le ipotesi tassative di intervento necessario del pubblico ministero. In particolare, la disposizione aggiunge all'art. 70, comma 1, il n. 3-bis, e prescrive la partecipazione necessaria del pubblico ministero «nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori».

La norma appare in linea con il rilevante ruolo attribuito al pubblico ministero nel rito unico in materia famiglia e con la oramai acquisita parificazione delle tutele tra figli legittimi e naturali (di cui alla l. n. 219/2012). Con tale finalità, si aggiunge, al già previsto intervento del pubblico ministero nelle cause matrimoniali e di separazione personale dei coniugi, una previsione di carattere generale per tutte le controversie che coinvolgano figli minori d'età, con ciò uniformando tale istituto per tutti i procedimenti oggi soggetti al rito unitario.

<sup>3</sup> Procedimento che è richiedibile autonomamente tramite il ricorso *ex art.* 473-bis.12 c.p.c. seguito delle modifiche apportate dal correttivo (v. *infra* § 8.3).

<sup>4</sup> C. M. Cea, *L'art. 38 disp. att. c.c. tra passato, presente e futuro*, in *Giusto proc. civ.*, 2024, 896 ss.; R. Donzelli, *L'attuazione dei provvedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie*, in Aa.Vv *La riforma del processo civile. Quaderni speciali, Foro it.*, a cura di D. Dalfino, 2023, 382; N. Minafra, *Il riparto di competenza tra tribunale per i minori e tribunale ordinario*, *ibid.*, 334; G. Vecchio, *La competenza*, in Aa.Vv., *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 11, secondo il quale l'unica interpretazione coerente con il sistema è quella secondo la quale il tribunale per i minorenni competente per i procedimenti *de potestate*, sarà anche competente per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze e violazioni, in caso di non operatività della *vis attractiva* a norma dell'art. 38 disp. att., comma 1, c.c. in favore del tribunale ordinario.

<sup>5</sup> R. Donzelli, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, in *www.judicium.it*, secondo il quale, anche a seguito del correttivo, l'unica soluzione che rende coerente il disposto del secondo comma dell'art. 38 disp. att. c.c. con il primo passa per un'interpretazione sostanzialmente abrogante che ne limiti l'operatività ai soli casi in cui la lite attuativa riguardi proprio una decisione emessa dal tribunale per i minorenni. Diversamente, ovvero volendo seguire il dato meramente letterale esposto dall'art. 38 disp. att., comma 2, c.c., occorrerebbe ritenere che il tribunale per i minorenni, adito ai sensi degli artt. 473 bis.38 e/o 473 bis.39 c.p.c. sia investito di tutti i poteri previsti dalle due norme e pertanto possa esercitare poteri che, di regola, spettano al tribunale ordinario, ovvero stabilire le condizioni di affidamento in modifica delle precedenti decisioni, incluse le statuizioni a contenuto economico, nonché risolvere i contrasti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale. Ciò in quanto la *vis attractiva* a favore del tribunale per i minorenni, prevista dall'art. 38, comma 2, disp. att. c.c., riguarda due controversie (quelle previste dagli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.) che, di fatto, rientrano anche nelle fattispecie di cui al primo comma e la cui pendenza (contemporanea o successiva) avanti il tribunale ordinario determina addirittura il venir meno della competenza del tribunale per i minorenni rispetto alla sua sfera di competenza originaria per i giudizi previsti dagli artt. 330, 332, 333, 334 e 335 c.c.

Un'ulteriore innovazione che appare opportuno evidenziare è quella prevista ad opera dell'art. 3, comma 1, lett i), del decreto correttivo che interviene sul disposto dell'art. 127-ter c.p.c. e chiarisce che l'udienza non può essere sostituita con il deposito di note scritte «quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice» (v., più diffusamente il focus di G. Ammassari).

La precisazione, quantomai opportuna, è di impatto anche nel rito unitario in considerazione delle criticità sollevate in sede di prima applicazione della riforma in ordine alla compatibilità tra comparizione personale delle parti e sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, modalità ammessa nel regime previgente dall'art. 127-ter c.p.c.<sup>6</sup>.

Considerata l'applicabilità al rito unitario familiare delle norme generali di cui agli artt. 127, 127-bis e 127-ter c.p.c. – in ragione del rinvio operato dall'art. 473-bis c.p.c. alla disciplina del processo ordinario di cognizione per tutto quanto non disciplinato dal Titolo IV-bis – si era posto il problema dell'applicabilità dell'art. 127-ter anche al rito unitario. Vista la regola dell'equivalenza, al ricorrere di determinate condizioni, tra l'udienza in presenza e l'udienza mediante collegamento audiovisivo o con deposito di note scritte, codificata dall'art. 127 c.p.c., il disposto di cui all'art. 127-ter c.p.c., nel testo previgente, risultava applicabile anche alla prima udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c., non essendo in quella sede richiesta «la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice».

Il correttivo, ora, aggiunge l'espressa previsione che l'udienza, che richiede la presenza personale delle parti perché «prescritta dalla legge o disposta dal giudice» non può essere sostituita con il deposito telematico di note scritte. È, pertanto, escluso che la prima udienza di prima comparizione delle parti di cui all'art. 473-bis. 21 c.p.c. possa svolgersi con modalità cartolare.

Ciò non toglie, tuttavia, la possibilità che tale udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, a norma dell'art. 127-bis. c.p.c. Questa modalità di svolgimento è, infatti, ancora consentita «quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice». In tale ipotesi, le parti interessate a comparire personalmente all'udienza devono collegarsi dalla stessa postazione telematica del loro difensore, secondo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'art. 196-duodecies, disp. att. c.p.c. (anch'esso introdotto dal d.lgs. 164/2024), salvo che, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, il giudice autorizzi il collegamento della parte e del difensore in luoghi diversi.

Infine, l'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 164/2024 apporta modificazioni all'art. 31 del d. lgs. n. 150/2011 e affida al nuovo rito unico anche i procedimenti in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, di cui all'art. 1 l. n. 164/1982, prima regolati dal rito ordinario di cognizione (v. *infra* § 2.3).

## 2. L'ambito di applicazione del rito unitario

Il d.lgs. 164/2024 interviene sull'ambito applicativo del rito unitario e ne estende la portata<sup>7</sup>. L'art. 3, comma 6, lett. a), nel riformulare l'art. 473 bis., comma 1, c.p.c. precisa che nell'ambito di

<sup>6</sup> C.M. Cea, *sub. Art. 473 bis 21*, in Aa.Vv., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, a cura di R. Donzelli e G. Savi, Milano, 2023, 168.

<sup>7</sup> Restano, in ogni caso, esclusi dall'ambito operativo del rito unitario i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli dell'adozione dei minori d'età. In tale categoria, ove operano le regole contemplate dalla l. 4 maggio 1983 n. 184, integrate dalla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 ss. c.p.c., rientrano anche il procedimento diretto all'accertamento dello stato di abbandono, la dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 10), l'affidamento preadottivo (art. 22 ss.), il procedimento volto alla dichiarazione di adozione (art. 25), quello contemplato per l'adozione internazionale (art. 29 ss.), e quello per l'adozione in casi particolari (art. 44 ss.), v. B. Poliseno, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in Aa.Vv., *La riforma del processo civile. Quaderni speciali, Foro it.*, cit., 336. Sul punto è stato osservato come tale esclusione, se poteva giustificarsi nel regime transitorio biennale, anche in ragione della sopravvivenza del tribunale per i minorenni, non ha giustificazione quando entreranno in vigore le norme sul tribunale unico, v. C. Cecchella, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, 2024, Pisa, 11.

applicazione del procedimento unitario rientrano anche le «domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari».

La novella segna il definitivo superamento dei dubbi che si erano posti dall'entrata in vigore del rito unico sull'esclusione di tali controversie dal suo ambito di applicazione, in quanto non annoverate nell'art. 473-*bis*, comma 1, c.p.c.

La questione interpretativa si era posta in quanto la legge delega<sup>8</sup> aveva espressamente indicato le controversie relative alla responsabilità civile derivante dal c.d. illecito endo-familiare tra le materie di specializzazione del giudice unico. In linea con tale indicazione, l'art. 50.5 dell'ordinamento giudiziario, r.d. 30 gennaio 1941, n. 2, contestualmente novellato dal d.lgs. 149/2022, aveva esteso la competenza del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie anche alle «domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo» con quelle affidate al nuovo rito. Tuttavia, al contempo, le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari non erano state inserite fra le materie soggette al nuovo rito unificato.

Ciò aveva dato nuova linfa all'annoso dibattito sulla cumulabilità nel medesimo giudizio delle controversie relative alla crisi familiare con la domanda risarcitoria. Sotto la previgente disciplina, il cumulo delle controversie era stato pacificamente ammesso dalla giurisprudenza tra le azioni di *status filiationis* e le domande di risarcimento del c.d. danno da deprivazione genitoriale<sup>9</sup>, mentre, l'orientamento maggioritario negava la possibilità di trattazione unitaria delle cause di separazione/divorzio e di risarcimento del danno da illecito endo-familiare, in quanto soggette a riti diversi e non riconducibili ad un'ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., con conseguente mancanza di una ragione di connessione idonea a consentirne, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c. la trattazione unitaria<sup>10</sup>.

Pertanto, l'inserimento di tale precisazione nell'art. 473 *bis*. c.p.c. appare quantomai opportuna e consente di coordinare tale norma con l'art. 50.5 dell'ordinamento giudiziario e di anticipare gli effetti che si sarebbero verificati con l'entrata in funzione del tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, già investito della competenza sulle domande di risarcimento derivante da illecito endo-familiare.

Il decreto correttivo, peraltro, all'art. 6 interviene anche direttamente sull'art. 50.5, comma 1, 2, cit., e sostituisce la locuzione «unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo», sopra citata, con la seguente: «le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».

L'innovazione consente di superare definitivamente future incertezze applicative in ordine all'operatività del rito unitario per la domanda risarcitoria a prescindere dalla sussistenza di una connessione con la domanda principale<sup>11</sup>.

Sempre al fine di fugare i dubbi interpretativi che si erano posti dall'entrata in vigore del rito unico, il legislatore ha cura di precisare espressamente all'art. 473-*bis* c.p.c. che non rientrano nell'ambito applicativo della predetta norma le controversie volte ad ottenere lo «scioglimento della comunione legale», che pertanto continueranno a seguire le regole della cognizione ordinarie, del pari allo scioglimento della comunione ordinaria ed ereditaria.

Interviene sull'ambito applicativo del procedimento unitario, pur non incidendo direttamente sull'art. 473-*bis* c.p.c., anche l'art. 6, comma 8, che apporta modificazioni all'art. 31 del d.lgs. n.

<sup>8</sup> All'art. 1, comma 24, lettera b), l. n. 206/2021.

<sup>9</sup> Cass. n. 22 novembre 2013, n. 26205, in *Giur. it.*, 2014, 7, 1593.

<sup>10</sup> Cass., 08 settembre 2014, n.18870, in *Foro it.*, 2015, I, 2464.

<sup>11</sup> In relazione alle criticità che si erano poste sull'interpretazione dell'art. 50.5 r.d. 30 gennaio 1941, n. 2, cfr. C. Cecchella, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., 9, il quale evidenzia come l'art. 50.5 dell'ordinamento giudiziario, quale norma speciale per il rito minorile e familiare consentiva, comunque, in deroga all'art. 40 c.p.c., la trattazione congiunta della causa risarcitoria secondo il rito speciale. In tale prospettiva, l'Autore evidenzia come alla luce del correttivo la domanda di risarcimento del danno per illecito endo-familiare sia sempre e comunque soggetta al rito speciale in materia famiglia, con conseguente abrogazione implicita dell'art. 50.5 cit. nella parte in cui richiede la sussistenza di una connessione fra domanda principale e domanda risarcitoria ai fini dell'applicazione del nuovo rito.

150/2011, e affida al nuovo rito unico i procedimenti in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, di cui all'art. 1 della l. n. 164/1982, prima regolati dal rito ordinario di cognizione.

Il legislatore mantiene, per il resto, la struttura dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 in ragione delle peculiarità connesse all'azione, salvo alcune precisazioni, quali la sostituzione della locuzione «precisazione delle conclusioni» con la «fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione» e chiaramente della «citazione» con «il ricorso». alcuna modificazione di tipo sostanziale sul testo della norma è effettuata, invece, in relazione al pur recente intervento della Consulta (Corte cost. n. 30/2024), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, cit. «nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso».

L'estensione del nuovo rito al procedimento in materia di rettificazione di sesso consente di superare alcune criticità emerse nella prassi applicativa in relazione alla forma dell'atto introduttivo della domanda, che mal si conciliava con le ipotesi in cui l'interessato non avesse né coniuge, né figli. Nel regime previgente, infatti, l'azione era regolata dal rito ordinario di cognizione e l'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011 espressamente disponeva la notificazione dell'atto di citazione – ora sostituito dal ricorso – al coniuge e ai figli dell'attore.

La notifica al coniuge e ai figli è necessitata dagli effetti che il mutamento di sesso produce sul matrimonio. L'unione affettiva *same-sex* è infatti incompatibile con l'istituto del coniugio (Corte cost. n. 170/2014); proprio a tal fine, l'art. 31, comma 4 *bis*, cit. consente fino alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione alla persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e al coniuge di esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale.

Nella prassi applicativa, tuttavia, si era posta la questione della compatibilità del rito ordinario di cognizione all'ipotesi in cui il soggetto fosse non coniugato e privo di prole; in tal caso, alcune pronunce di merito<sup>12</sup> avevano applicato le forme camerale.

### 3. L'errore sul rito

Il legislatore pone mano a una significativa lacuna della normativa e introduce un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito unitario in materia famiglia venga introdotta nelle forme di un rito diverso e viceversa. La previsione si è resa necessaria anche a seguito di alcune pronunce registrate nelle prime applicazioni del nuovo rito ove all'errore nell'individuazione del rito è seguita una pronuncia di inammissibilità della domanda<sup>13</sup>.

In particolare, l'art. 3, comma 6, lett. a), del decreto correttivo, aggiunge tre ulteriori commi all'art. 473-*bis*. c.p.c.: l'obiettivo del legislatore è di porre rimedio al problema dell'errore sul rito e di conservare l'attività processuale compiuta, evitando pronunce in rito che costringerebbero «la parte interessata a ripresentare nuovamente la medesima domanda, con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli uffici giudiziari»<sup>14</sup>.

Conseguentemente, viene modificata anche la rubrica dell'art. 473-*bis*. c.p.c., che ora recita «Ambito di applicazione. Mutamento del rito».

<sup>12</sup> Trib. Roma, decreto del 20 gennaio 2017, in *www.ilcaso.it*, secondo cui in materia di rettificazione del genere, la domanda può essere proposta nelle forme del ricorso, in luogo dell'atto di citazione come previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011, là dove la parte ricorrente risulti non coniugata e senza prole, si da doversi volgere la causa nel contraddittorio del solo pubblico ministero: infatti, la proposizione della domanda nelle forme del ricorso non lede il contraddittorio e si presenta più consona ad assicurare le esigenze di celerità insite nel procedimento e connesse alla tutela della salute del ricorrente.

<sup>13</sup> Trib. Verona, decreto del 16 marzo 2023, in *Onelegale*, ancorché nella fattispecie l'errore sul rito fosse derivato dall'aver instaurato il procedimento con il regime previgente alla riforma.

<sup>14</sup> V. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

L'attuale comma 3 dell'art. 473-bis c.p.c., dunque, dispone che: «quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma [cioè quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo IV-bis del codice] è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti».

Il comma 4, invece, si occupa dell'ipotesi opposta e prescrive che: «quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto».

Il contenuto delle nuove disposizioni in larga parte riprende quanto già previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 150/2011, ossia l'ordinanza di conversione, con fissazione di un termine per l'integrazione delle difese e la data d'udienza per la comparizione delle parti, nel passaggio da un rito diverso a quello unico in materia famiglia; nel passaggio inverso, se la controversia rientra nella competenza del giudice adito, questi ordina il mutamento del rito dando le ulteriori disposizioni per la prosecuzione del procedimento, in difetto dichiara la propria incompetenza con fissazione di un termine per la riassunzione con il rito previsto avanti il giudice competente.

Pertanto, l'errore sul rito, anche quando determina l'incompetenza del giudice adito non impedisce la regolare prosecuzione del processo, tanto che il giudice dispone che siano compiute le attività necessarie affinché questo sia ricondotto al modello previsto dalla legge.

Infine, il comma 5 precisa che «i provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento».

La previsione fissa il limite del potere di conversione nella prima udienza, dopo la quale si consolida il procedimento originariamente adottato; la previsione nell'intenzione del legislatore è dettata affinché «il processo venga rapidamente avviato sui corretti binari e al fine di evitare che l'adozione di un rito errato possa determinare ingiustificate stasi o, peggio, la regressione del procedimento ad una fase anteriore». Ciò non toglie che la parte che abbia tempestivamente eccepito l'errore sul rito possa coltivare tale vizio *in procedendo*, ove sussistano i presupposti, con le impugnazioni ordinarie, mentre l'ordinanza che dispone il mutamento del rito non è autonomamente impugnabile<sup>15</sup>. Diversamente, se oltre all'errore sul rito si ponga una questione di competenza, l'ordinanza sarà impugnabile con regolamento di competenza.

La seconda parte del quinto comma ha una finalità conservativa, là dove precisa che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento; ciò al fine di non porre nel nulla l'attività sino a quel momento svolta e impedire che una parte possa subire effetti negativi o, viceversa, trarre vantaggi dall'errore sul rito<sup>16</sup>.

Restano, in ogni caso, ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le forme del rito seguito prima del mutamento, previsione anch'essa direttamente mutuata dall'art. 4 del d. legislativo n. 150/2011.

Pertanto, se l'errore è dovuto alla erronea scelta del rito ordinario, rimangono ferme le barriere preclusive che hanno colpito le parti per come regolate dall'art. 171 *ter* c.p.c.

Giova precisare che, in ogni caso, il regime delle preclusioni nel rito unitario in materia famiglia trova un'applicazione differenziata in ragione della natura del diritto fatto valere, con la conseguenza che, qualora si controverta su diritti indisponibili (quali l'affidamento e il mantenimento del figlio

<sup>15</sup> C. Cecchella, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., 16.

<sup>16</sup> R. Donzelli, *Manuale del processo familiare e minorile*, cit., 15, il quale evidenzia come l'obiettivo sia quello di conservare l'attività processuale compiuta, integrandola con quanto necessario.

minore), le parti, a norma dell'art. 473-bis. 19 c.p.c., potranno sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova<sup>17</sup>.

#### 4. L'abbreviazione dei termini processuali

Il legislatore introduce, all'art. 473-bis.14 c.p.c. (rubricato «Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza») il comma 6, secondo il quale «se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17».

La norma è senz'altro condivisibile, nella misura in cui generalizza il potere del giudice di accelerare i tempi del processo anche al di fuori delle ipotesi tassative già previste all'art. 473-bis.6, comma 1, c.p.c. («Rifiuto del minore a incontrare il genitore») e nei procedimenti con allegazione di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere. Nella prospettiva del legislatore, inoltre, tale previsione consentirebbe «da un lato, una più celere trattazione delle cause che richiedano speditezza e, dall'altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili inaudita altera parte e con la successiva udienza volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell'art. 473-bis.15» (v. *infra* § 5.3.).

D'altro canto, appare opportuno evidenziare come tale previsione appaia di segno opposto rispetto alle criticità emerse nella prassi<sup>18</sup> ed evidenziate dalla dottrina<sup>19</sup> derivanti dall'eccessiva concentrazione delle attività difensive in lassi temporali che possono divenire eccezionalmente ristretti, tanto più ove dimidiati<sup>20</sup>.

Sul punto si segnala, l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di Trib. Genova, 3 maggio 2024, in merito al dubbio di legittimità dell'art. 473-bis.17 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111. La questione di legittimità origina dalla previsione di un termine di soli dieci giorni per l'attore per replicare alle eventuali domande riconvenzionali introdotte dal convenuto, ipotesi che può verificarsi con estrema frequenza in materia famiglia, ove la costituzione del convenuto può comportare un sensibile ampliamento del *thema decidendum*<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> Sul regime differenziale delle preclusioni nel rito unitario in ragione della natura disponibile o indisponibile del diritto fatto valere, v. C. Cecchella, *Gli atti introduttivi, le preclusioni e le riaperture difensive. L'istruttoria*, in Aa.Vv., *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, cit., 24.

<sup>18</sup> Anche in ragione dei tempi tecnici necessari per la lavorazione e visibilità dell'atto depositato nel fascicolo telematico, può accadere che in caso di abbreviazione dei termini processuali l'attore possa non avere i tempi tecnici per prendere visione delle memorie predisposte dal convenuto nel termine di cui all'art. 473-bis 17, comma 2, prima di redigere le proprie memorie a norma dell'art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c.

<sup>19</sup> M.A. Lupoi, *Art. 473-bis 17 c.p.c.*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di R. Tiscini, Pisa, 2023, 820; V. Mazzotta, sub. *Art. 473 bis 42*, in Aa.Vv., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, cit., 320 ss.

<sup>20</sup> Trattandosi di termini da calcolarsi a ritroso rispetto all'udienza, qualora questa sia fissata di lunedì con concessione di termini dimidiati, le memorie dell'attore, di cui all'art. 473-bis.17, comma 3, c.p.c., da depositarsi 3 giorni prima dell'udienza, verrebbero a scadere in prossimità con il precedente termine concesso al convenuto per le memorie di cui all'art. 473-bis 17, comma 2, c.p.c. (pari a giorni 5).

<sup>21</sup> «Si pensi ad esempio al caso in cui l'attore si sia limitato a chiedere una modifica del contributo economico per il mantenimento dei figli instaurando quindi una causa che verosimilmente avrà natura prettamente documentale, mentre il convenuto nel costituirsi in giudizio chieda in via riconvenzionale la modifica del regime di affidamento del minore lamentando gravi carenze genitoriali dell'attore, dando luogo ad un ampliamento del *thema decidendum* connotato da particolare delicatezza e da un'istruttoria dalla natura completamente diversa. Oppure ancora, come nel caso di specie, in cui l'attore abbia chiesto la modifica di una o di alcune soltanto delle condizioni di separazione e il convenuto chieda in via riconvenzionale il divorzio, domanda che per quanto sopra detto deve dichiararsi ammissibile, ma che necessariamente comporta la revisione e la emessa in discussione di tutte le condizioni in essere fra le parti, che potrebbero in tale sede voler procedere alla sistemazione di tutti i rapporti patrimoniali fra le stesse pendenti»; così Trib. Genova, 3 maggio 2024, in *DeJure*.

## 5. I provvedimenti indifferibili e il reclamo

L'art. 473-bis.15 c.p.c., che costituisce una delle maggiori novità della riforma Cartabia<sup>22</sup>, ha introdotto la possibilità di adozione, *inaudita altera parte*<sup>23</sup>, di provvedimenti indifferibili, da parte presidente o del giudice da lui delegato, al ricorrere di due ipotesi: la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile oppure quando la convocazione delle parti, ossia la previa instaurazione del contraddittorio, «potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti».

Il legislatore del 2022 nulla aveva previsto sul regime dei controlli di tali provvedimenti. Il correttivo interviene anche su tale disposizione, che aveva destato una serie di criticità nelle prime applicazioni della riforma, e fornisce una precisazione sull'udienza di revoca, modifica o conferma delle misure, e integra la disciplina sul regime dei controlli.

Il primo intervento, ad opera dell'art. 3, comma 6, lett. c), del d.lg.s n. 164/2024 prevede l'inserimento all'art. 473-bis.15, comma 1, secondo periodo, c.p.c. delle parole «davanti a sé» dopo le seguenti: «fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza».

L'udienza di conferma dei provvedimenti indifferibili concessi *inaudita altera parte* dovrà pertanto tenersi davanti allo stesso giudice-persona fisica, che ha concesso la misura. La precisazione, inoltre, esclude a priori che tale udienza possa tenersi davanti al collegio, dal momento che precisa che sarà sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento<sup>24</sup>.

La novella tiene conto delle prassi in uso presso alcuni tribunali di concentrare in capo allo stesso magistrato la fissazione dell'udienza e la delibazione delle domande *ex art. 473-bis.15 c.p.c.*<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> È noto l'annoso dibattito sull'assenza di uno strumento cautelare atipico in materia familiare. La disciplina previgente non prevedeva, infatti, un rimedio da far valere prima dell'ordinanza presidenziale e la tutela cautelare, in particolare l'art. 700 c.p.c., veniva di norma ritenuta incompatibile con i procedimenti di diritto di famiglia, cfr., fra le altre, Trib. Andria, 7 novembre 2008, in *Fam. e Dir.*, 2009, 3, 267, nota di E. Vullo; Trib. Taranto, 8 marzo 1999, in *Fam. e Dir.*, 1999, 4, 376, nota di A. Carratta; in senso contrario Trib. Roma 4 dicembre 2017, in *Foro it.*, 2018, I, 1044, che ha ammesso la tutela *ex art. 700 c.p.c.* in relazione ad un provvedimento di affidamento di minore.

<sup>23</sup> La norma non prevede espressamente che la concessione delle misure avvenga *inaudita altera parte*, tuttavia l'iter procedimentale dà per scontato che questi provvedimenti necessari siano concessi prima di dare al convenuto la possibilità di difendersi.

<sup>24</sup> Giova evidenziare che l'art. 473-bis.15 c.p.c. non specifica se l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati *inaudita altera parte* coincida con la prima udienza di comparizione nel procedimento di merito ovvero se si tratti di una udienza *ad hoc*, dedicata esclusivamente alla discussione dell'istanza cautelare, al cui esito il giudice relatore si debba limitare a confermare, modificare o revocare il provvedimento d'urgenza concesso *inaudita altera parte*. Il correttivo non fornisce tale precisazione, tuttavia, l'integrazione della locuzione «davanti a sé» dopo le parole: «fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza», rafforza l'interpretazione già condivisa dagli interpreti e dalla giurisprudenza secondo cui si tratta di un'udienza apposita, anche in considerazione del fatto che i tempi per l'udienza di conferma, modifica o revoca appaiono incompatibili con quelli dell'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di merito. Cfr. M.A. Lupoi, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, in Aa.Vv., *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie*, cit. 93, secondo il quale si tratta di un'udienza diversa da quella fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.14, comma 2, c.p.c., nella quale non si dovrà discutere il merito della causa, ma solo la sussistenza dei presupposti per l'emissione dei provvedimenti necessari; dello stesso avviso, fra gli altri, C.M. Cea, *sub. Art. 473 bis 21*, in Aa.Vv., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, cit., 131.

<sup>25</sup> G. Casaburi, *Il procedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. nel nuovo rito unificato di famiglia: prime indicazioni per l'uso*, in *Foro it.*, 2023, VI, 1949.

Il secondo intervento è di maggior impatto e riguarda il regime delle impugnazioni dei provvedimenti indifferibili. La disposizione risponde all'esigenza di chiarire i molteplici dubbi sorti in sede di prima applicazione della norma<sup>26</sup>.

Nel silenzio della norma, infatti, si era posto l'interrogativo sul regime dei controlli dei provvedimenti indifferibili, adottati *inaudita altera parte*, e del successivo provvedimento di conferma, modifica o revoca della misura già adottata.

Da un lato, veniva osservato che, nel silenzio del legislatore e nonostante la chiara natura cautelare dei provvedimenti, se ne dovesse tendenzialmente escludere la reclamabilità. Ciò in quanto, trattandosi di misure «urgenti», finalizzate (soltanto) all'esigenza di intervenire nell'immediato in una situazione connotata da un'altissima conflittualità familiare, gli stessi era destinati ad essere assorbiti, alla prima udienza o successivamente ad essa, dai provvedimenti temporanei e urgenti contemplati dall'art. 473-bis.22 c.p.c., per i quali era già previsto il reclamo nelle forme e nei termini predeterminati dall'art. 473-bis. 24 c.p.c.<sup>27</sup>.

Sotto altro punto di vista, invece, sia in ragione della natura cautelare dei provvedimenti indifferibili, sia in ragione del possibile lasso di tempo intercorrente in concreto tra l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c. e l'udienza di comparizione di cui all'art. 473-bis.21 c.p.c. veniva sostenuta l'applicabilità del reclamo di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c.<sup>28</sup> ovvero in via estensiva di quello previsto dall'art. 473-bis.24 c.p.c.<sup>29</sup> per i provvedimenti emessi a norma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.

La difficoltà di risoluzione della questione in via ermeneutica ha indotto la giurisprudenza di merito<sup>30</sup> a disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 363-bis c.p.c., sulla reclamabilità, e se del caso in quali forme, dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473-bis.15 c.p.c.

---

<sup>26</sup> Trib. min. Lecce, 12 settembre 2023 e App. Lecce, 9 agosto 2023, in *Foro it.*, 2023, I, 3270 con nota di C.M. Cea, *Il problema del reclamo contro i provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. e la sindrome di Nimby*. Nella fattispecie, la Corte d'appello di Lecce che aveva ritenuto che il provvedimento con il quale il giudice delegato del tribunale per i minorenni ha disposto sul collocamento di un minore, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., fosse reclamabile ex art. 669 *terdecies* c.p.c. al collegio dello stesso tribunale e non alla corte di appello, la quale, poiché erroneamente adita, dichiarava la propria incompetenza, assegnando il termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente. Il tribunale per i minorenni di Lecce, invece di diverso avviso, sottoponeva la questione alla Corte di cassazione avvalendosi del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c.

<sup>27</sup> B. Polisenò, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in Aa.Vv., *La riforma del processo civile. Quaderni speciali*, *Foro it.*, cit., 364 ss.

<sup>28</sup> C. Cecchella, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., 75, il quale sosteneva l'applicazione analogica della disciplina generale di cui all'art. 669 *terdecies* c.p.c., in assenza di una norma speciale nel titolo IV-bis. A sostegno l'autore osserva come vi sia già all'interno del titolo IV-bis un'esperienza cautelare *ante causam* di cui è indiscutibile la reclamabilità, ossia gli ordini di protezione, destinati anch'essi a essere assorbiti nel provvedimento provvisorio all'udienza ex art. 473-bis c.p.c., ma impugnabili nelle forme del reclamo camerale ai sensi dell'art. 473-bis.71, comma 4, c.p.c.; G. Costantino, *Questioni di coordinamento tra il nuovo «procedimento unificato» e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone dei minorenni e delle famiglie*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 169, il quale, sul presupposto che l'ordinanza di conferma, modifica o revoca fosse adottata dal collegio (n.d.r. il correttivo attribuisce ora invece espressamente allo stesso giudice che ha adottato la misura e non al collegio il potere di confermare o revocare la misura già adottata), propendeva per la competenza della corte di appello, secondo l'orientamento prevalente secondo cui la competenza a decidere il reclamo contro i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in formazione collegiale è attribuita alla corte di appello; sulla applicabilità del reclamo cautelare cfr., anche M. A. Lupoi, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, cit., 96; cfr., in tal senso, tra le prime applicazioni della giurisprudenza di merito, Trib. Nola, 25 maggio 2023, in *Foro it.*, 2023, I, 1993, con nota di G. Casaburi, *Il procedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. nel nuovo rito unificato di famiglia: prime indicazioni per l'uso*.

<sup>29</sup> Critico sull'applicazione analogica del rito cautelare uniforme, C. M. Cea, *sub. Art. 473 bis 24*, in Aa.Vv., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, cit., 197. L'autore sostiene comunque l'impugnabilità dei provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473-bis.15, ma attraverso il reclamo previsto dall'art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c., trattandosi di provvedimenti totalmente assimilabili.

<sup>30</sup> Trib. min. Lecce, 12 settembre 2023, cit.

La Corte di cassazione<sup>31</sup> ha negato la possibilità di colmare la lacuna legislativa attraverso l'applicazione il richiamo al rito cautelare uniforme, ma ha affermato l'immediata reclamabilità innanzi alla corte d'appello del provvedimento di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili *ex art. 473-bis.15 c.p.c.*, resi *inaudita altera parte*, qualora il contenuto delle misure adottate coincida con quello dei provvedimenti di cui all'*art. 473-bis.24*, comma 2, c.p.c. I provvedimenti indifferibili reclamabili, dunque, sono solo quelli dotati di una particolare incisività e, in particolare, quelli che sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

L'interpretazione fornita dai giudici di legittimità è stata recepita nelle prime pronunce di merito successive all'intervento della Suprema Corte<sup>32</sup>.

Il legislatore del decreto correttivo colma la lacuna presente nella disciplina e si occupa dei rimedi nei confronti dei provvedimenti indifferibili, discostandosi sensibilmente dalla soluzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, l'*art. 3*, comma 6, lett c), n. 2, del decreto correttivo aggiunge in coda all'*art. 473-bis.15*, comma 1, c.p.c. la seguente disposizione: «l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22».

Tali provvedimenti sono, dunque, impugnabili con il reclamo alla corte d'appello, *ex art. 473-bis.24*, c.p.c., soltanto insieme ai provvedimenti provvisori *ex art. 473-bis.22* c.p.c., di talché viene meno l'immediata reclamabilità delle misure e il termine per la proposizione del gravame è differito all'esito dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, resi a seguito dell'udienza di comparizione delle parti prevista dall'*art. 473-bis.21* c.p.c.

Il legislatore nel compiere tale scelta sembra aver valorizzato prevalentemente ragioni di economia processuale: con l'emanazione dei provvedimenti provvisori il provvedimento indifferibile potrebbe essere revocato o modificato, con conseguente venir meno delle ragioni che avrebbero indotto la parte a proporre reclamo. In tal senso, nella relazione illustrativa del decreto correttivo si legge che «si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473-bis.15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473-

---

<sup>31</sup> Cass., 30 aprile 2024, n. 11688, in *Foro it.*, 2024, V, 1488 con nota di C. M. Cea, *Il reclamo dimezzato ed il "gattopardismo" legislativo: l'incerto epilogo della saga dell'art. 473 bis.15 c.p.c.* Fra le motivazioni che hanno portato la corte di cassazione a riconoscere la reclamabilità delle misure vi è la considerazione che i provvedimenti *ex art. 473-bis.15* possono essere particolarmente invasivi, del pari a quelli che limitano o sospendono la responsabilità genitoriale, ovvero modificano l'affidamento o il collocamento dei minori; pertanto, in un'ottica di interpretazione costituzionalmente orientata (*ex art. 3*, comma 2, e 24, comma 1, Cost.) e conforme alla disciplina dettata dalla convenzioni internazionali che si occupano dei diritti dei minori, la Corte afferma che sono reclamabili soltanto se rientrano nella tipologia delle misure contemplate dall'*art. 473-bis.24*, comma 2, c.p.c.: cioè se si tratta di provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché di provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

<sup>32</sup> App. Milano, ordinanza del 2 agosto 2024, in *Ondif*, che, facendo applicazione delle indicazioni fornite dalla cassazione ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto avverso un decreto di conferma di un provvedimento indifferibile *ex art. 473-bis.15* c.p.c., che aveva introdotto una limitazione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori. La pronuncia si sofferma anche sull'ampiezza della cognizione attribuita, in questa tipologia di reclamo, al giudice superiore, pervenendo alla conclusione che l'ambito di cognizione del giudice del gravame coincida con quello dell'ordinario reclamo *ex art. 473-bis.24* c.p.c. Tale gravame, pertanto, secondo la corte d'appello, è diretto, in via esclusiva, alla correzione di errori di immediata rilevanza, in fatto o diritto, senza che, in capo al giudice del reclamo, possa ritenersi sussistente alcun potere di sovrapporsi o surrogarsi alle determinazioni, anche istruttorie, del giudice del merito, cui è rimessa in via esclusiva anche la valutazione delle eventuali sopravvenienze, come confermato dal tenore dell'*art. 473-bis.23* c.p.c.; App. Venezia, ordinanza del 26 settembre 2024, in *www.dirittoegiustizia.it*, che, uniformandosi al principio espresso dalla Cass., n. 11688/2024, afferma che il è ammesso solo se il contenuto dei provvedimenti urgenti coincide con quello stabilito nell'articolo 473-bis.24 c.p.c., ovvero se tali provvedimenti impongono restrizioni significative sulla responsabilità genitoriale e sulle modalità di affidamento e collocazione dei minori.

*bis.21*, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa».

Inoltre, a scongiurare il rischio derivante dal lasso di tempo intercorrente tra l'adozione del provvedimento indifferibile e l'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, nella prospettiva del legislatore, soccorrerebbe la generale facoltà per il giudice di dimidiare i termini processuali, introdotta sempre dal correttivo all'art. 473-*bis.14* c.p.c. Sulla base di tale innovazione la relazione illustrativa evidenzia che «l'udienza è infatti destinata a tenersi [...] a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati *inaudita altera parte*»; circostanza, questa, affatto scontata nella prassi<sup>33</sup>.

La novella desta una serie di interrogativi, tanto più alla luce delle motivazioni che avevano indotto la Cassazione a garantire, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (*ex art. 3*, comma 2, e 24, comma 1, Cost.) del previgente art. 473-*bis.15* c.p.c., la immediata reclamabilità del provvedimento di revoca, modifica o conferma del provvedimento indifferibile di contenuto coincidente con quello dei provvedimenti di cui all'art. 473-*bis.24*, comma 2, c.p.c., in ragione della particolare invasività delle misure e della natura personalissima dei diritti coinvolti<sup>34</sup>.

Inoltre, la soluzione proposta non convince del tutto, là dove, da un lato, opera una sovrapposizione tra i provvedimenti indifferibili e i provvedimenti temporanei ed urgenti resi *ex art. 473-bis.22* c.p.c.<sup>35</sup> e, dall'altro, non prende in considerazione alcune criticità segnalate sin dall'entrata in vigore della riforma, quali il regime di impugnabilità dei provvedimenti indifferibili *ante causam*<sup>36</sup>, ovvero l'ipotesi in cui i provvedimenti resi *ex art. 473-bis.15* c.p.c. siano destinati ad esaurire il loro effetto rapidamente, anche prima dell'udienza di prima comparizione<sup>37</sup>.

## 6. Il reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti

<sup>33</sup> L'udienza di conferma del provvedimento indifferibile, concesso *inaudita altera parte* e quella di prima comparizione sono distinte e tra le stesse può intercorrere un intervallo temporale significativo. A seguito della proposizione del ricorso introduttivo, con contestuale richiesta di provvedimenti indifferibili, infatti, il giudice delegato emetterà due distinti decreti di fissazione dell'udienza (ovvero uno solo, con doppia fissazione): uno *ex art. 473-bis.14* c.p.c. «entro tre giorni dal deposito del ricorso», con il quale «designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto», ed uno, ove ne ravvisi i presupposti, *ex art. 473-bis.15* c.p.c., con il quale emette i provvedimenti indifferibili *inaudita altera parte* e fissa l'udienza interinale destinata alla sola «conferma, revoca o modifica della misura provvisoria già concessa». Il legislatore del correttivo non pare tenere in debita considerazione tale aspetto, là dove sembra sovrapporre la prima udienza di comparizione delle parti con quella di conferma/revoca/modifica del provvedimento indifferibile, senza tenere conto che tra le due udienze può intercorrere, in concreto, un significativo arco temporale.

<sup>34</sup> R. Donzelli, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, cit., secondo il quale il legislatore dimostra di non aver compreso adeguatamente i problemi legati all'istituto e non tiene in adeguata considerazione le motivazioni alla base della pronuncia della Cassazione (Cass. 30 aprile 2024, n. 11688) e dei dubbi di legittimità costituzionale che hanno indotto la Cassazione ad estendere la portata dell'art. 473-*bis.24*, comma 2, c.p.c. ai provvedimenti indifferibili, con la conseguenza che, ove premesse fatte proprie dalla Cassazione sia corrette, la norma potrebbe essere dichiarata incostituzionale per la violazione degli artt. 3 e 24, commi 1 e 2, Cost.

<sup>35</sup> Mentre il contenuto di tali provvedimenti è distinto, essendo il primo finalizzato alla risoluzione della questione urgente sottoposta all'esame del tribunale sulla base di un'istruzione sommaria, mentre il secondo è destinato ad essere tendenzialmente di contenuto più ampio, in quanto in tal caso il giudice provvede su tutte le questioni individuate dall'art. 473-*bis.22* c.p.c.

<sup>36</sup> Sull'ammissibilità dei provvedimenti indifferibili *ante causam*, cfr. Cea, *sub. Art. 473 bis 24*, in A.a.V.v., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, cit., 202, il quale ne sostiene la reclamabilità ai sensi dell'art. 473-*bis.24*, comma 2, c.p.c.

<sup>37</sup> G. Casaburi, *Il procedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. nel nuovo rito unificato di famiglia: prime indicazioni per l'uso*, cit., il quale fa riferimento all'ipotesi in cui il tribunale sia chiamato a decidere della partecipazione ad un programma scolastico, o alla somministrazione di un vaccino; C. Cecchella, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., 80, secondo il quale resta insoluto il caso in cui non vi sia luogo o ragione per impugnare il provvedimento provvisorio e urgente. In tal caso l'autore suggerisce un'interpretazione estensiva che consente entro i termini di impugnazione dei provvedimenti d'udienza il reclamo anche autonomo dei provvedimenti indifferibili.

Il decreto correttivo incide, *de minimis*, anche sulla disciplina del reclamo dei provvedimenti provvisori e urgenti. L'intervento consiste in un mero ritocco, privo di significative ricadute pratiche, che di fatto si limita ad accorpare i primi due commi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. in un unico primo comma, suddiviso in due parti<sup>38</sup>.

In particolare l'art. 6, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 164/2024 sostituisce il primo e il secondo comma dell'art. 473-bis.24 c.p.c. con il seguente: «si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori».

Il legislatore fonde, dunque, il contenuto dell'art. 473-bis.24, comma 1 e 2, c.p.c. in un unico comma con la finalità di «rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello»<sup>39</sup>. Sul nodo interpretativo individuato dal legislatore non sembra, però, fossero sorte particolari criticità.

Per ragioni di coordinamento all'art. 473bis.24, comma 5, c.p.c. – che si occupa della ricorribilità per cassazione di questi provvedimenti<sup>40</sup> – le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, n. 2», con la conseguenza che solo i provvedimenti interinali aventi il contenuto dell'attuale 473bis.24, comma 1, n. 2, c.p.c. sono ricorribili per cassazione.

La novella, dunque, da un lato, non risolve le perplessità emerse in dottrina in ordine al diverso regime di impugnazione tra provvedimenti temporanei e urgenti e provvedimenti interinali, che incidano sensibilmente sull'esercizio della responsabilità genitoriale, individuati 473-bis.24, comma 1, n. 2, c.p.c.<sup>41</sup>, dall'altro si presta a destare dubbi anche in relazione ad un ulteriore trattamento

<sup>38</sup> Il cui contenuto coincide quello dei primi due commi dell'articolo nella formulazione previgente.

<sup>39</sup> V. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

<sup>40</sup> La codificazione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti provvisori in materia familiare e minorile origina dall'evoluzione giurisprudenziale in tema di ricorribilità dei provvedimenti in emanati in sede di reclamo avverso i provvedimenti *de potestate*. Sul punto, ci si limita ad evidenziare che la ricorribilità in cassazione dei provvedimenti c.d. de potestate, inizialmente fermamente negata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 15 aprile 1961, n. 826; Cass., sez. un., 23 ottobre 1986, n. 6220; Cass., 20 maggio 1987, n. 4607; Cass., sez. un., 25 gennaio 2002, n. 911; Cass., sez. un., 15 luglio 2003, n. 11026; Cass., 31 maggio 2012, n. 8778) era stata poi ammessa per i provvedimenti definitivi adottati dal tribunale per i minorenni (a partire dalle decisive sentenze gemelle Cass., 29 gennaio 2016, n. 1743 e Cass., 29 gennaio 2016, n. 1746), secondo un'apertura da tempo auspicata dalla dottrina (in tal senso v. A. Proto Pisani, *Per un nuovo modello di processo minorile*, in *Foro it.*, 1998, V, 124 ss.; A. Carratta, *I processi di adozione e de potestate dopo l'entrata in vigore della l. n. 149 del 2001: verso un "giusto" processo minorile*, in *Dir. fam. pers.* 2010, II, 268). Da ultimo, una battuta di arresto all'evoluzione giurisprudenziale è stata segnata da Cass., sez. un., 25 luglio 2023, n. 22423, cui era stata rimessa questione della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti c.d. *de potestate* adottati in via provvisoria, nel corso di un giudizio di separazione, divorzio, ovvero di affidamento dei minori. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite da Cass., Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30457, che, facendo leva sul concetto di «decisorietà di fatto», auspicava l'apertura alla ricorribilità di tali provvedimenti in ragione della possibile compromissione definitiva dei diritti o del pregiudizio irrimediabile che possono determinarsi, con riferimento ai minori di età, per lo stesso fluire del tempo.

<sup>41</sup> R. Donzelli, *Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, cit., l'Autore critica la irragionevolezza del trattamento differenziale riservato ai due provvedimenti, sulla base della quale il ricorso per cassazione è ammesso nei confronti della decisione emessa in corso di causa e non anche nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati ex art. 473-bis.22 c.p.c., e osserva che evidenti ragioni di legittimità costituzionale dovrebbero indurre a consentire il ricorso per cassazione anche nei confronti della decisione emessa in precedenza; cfr. anche C. Cecchella, *Il*

differenziale che potrebbe sussistere tra provvedimenti interinali e provvedimenti indifferibili, dal momento che questi ultimi, alla luce della modifica intervenuta all'art. 473-bis.15 c.p.c., sono soggetti allo stesso regime di impugnazione dei provvedimenti temporanei e urgenti.

## 7. I provvedimenti provvisori del giudice dell'appello

L'art. 473-bis.34, comma 4, c.p.c. consente anche al giudice dell'appello l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c., là dove sorgano in fase di impugnazione le medesime esigenze che ne giustificano l'adozione in primo grado<sup>42</sup>.

Tuttavia, la disposizione nulla prevedeva sul regime di impugnazione di tali misure<sup>43</sup>.

Il d.lgs. n. 164/2024, all'art. 3, comma 6, lett f), colma tale lacuna, intervenendo sul disposto dell'art. 473-bis.34, comma 4, c.p.c., e inserisce il seguente periodo: «il reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello più vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti».

Il legislatore del correttivo, dunque, precisa che i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili, nei limiti di cui all'art. 473-bis.24 c.p.c., e prescrive che il reclamo si proponga alla stessa corte d'appello, che ha emesso il provvedimento, la quale deciderà in diversa composizione, ovvero, ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato, alla corte d'appello più vicina. La previsione è mutuata dall'art. 669-terdecies c.p.c., con la previsione, in aggiunta, di un meccanismo automatico di trasmissione d'ufficio degli atti tra le corti d'appello<sup>44</sup>.

La novella non interviene, invece, su un'altra questione, che anche era stata sollevata in dottrina, in relazione alla possibilità di richiedere alla corte d'appello l'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. nelle more della pendenza di giudizio in Cassazione<sup>45</sup>.

## 8. L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

Un ulteriore intervento è effettuato dal legislatore del correttivo sulle disposizioni in materia di attuazione dei provvedimenti.

L'art. 3, comma 6, d. lgs. n. 164/2024, lett. g) interviene sull'art. 473-bis.38, comma 1, c.p.c. e inserisce dopo le parole «responsabilità genitoriale», la locuzione «se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della stessa»<sup>46</sup>.

L'innovazione ha la finalità di precisare che competente per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore è qualsiasi giudice avanti al quale sia pendente una controversia

---

*processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., 85, che propone una lettura estensiva della norma con inclusione dei provvedimenti temporanei e urgenti.

<sup>42</sup> A Carratta, *Rito unico per le controversie di famiglia*, in *Enc. dir., I Tematici*, IV, 2022, 1240.

<sup>43</sup> R. Donzelli, sub. *Art. 473 bis 34*, in *Aa.Vv., Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, cit., 265, che si esprime nel senso della reclamabilità di tali provvedimenti e sostiene che per l'individuazione del giudice competente a decidere del reclamo possa farsi applicazione dell'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c., in ragione della natura cautelare di tali misure.

<sup>44</sup> V. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

<sup>45</sup> G. Casaburi, *Il procedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. nel nuovo rito unificato di famiglia: prime indicazioni per l'uso*, cit., 1949.

<sup>46</sup> Il nuovo testo dell'art. 473-bis. 38, comma 1, c.p.c. è il seguente: «per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della stessa è competente il giudice del procedimento in corso, che provvede in composizione monocratica».

sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e non esclusivamente quello del procedimento in corso nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento di cui si chiede l'attuazione.

In tal senso, l'obiettivo dichiarato dal legislatore è quello di «ottenere, nell'interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice», anche tenuto conto del fatto che sovente nell'ambito di un procedimento volto all'attuazione di un provvedimento o parallelamente ad esso possono innestarsi richieste di modifica delle condizioni in essere<sup>47</sup>.

È stato, tuttavia, osservato come la novellazione – a prescindere dalle intenzioni dichiarate dal legislatore – appaia di maggiore interesse sotto un altro profilo, in quanto il riferimento generale ai procedimenti «sulla titolarità e sull'esercizio della responsabilità genitoriale» consente di fugare i dubbi interpretativi relativi alla riferibilità degli artt. 473-bis.38 e l'art. 473-bis.39 c.p.c. non solo all'attuazione delle decisioni sull'affidamento rese dal tribunale ordinario, ma anche da quelle pronunciate dal tribunale minorile; in tal senso l'integrazione avalla tale interpretazione estensiva<sup>48</sup>.

L'art. 3, comma 6, lett. g), del decreto correttivo, invece, colma una significativa lacuna presente nella disciplina e precisa che l'opposizione, prevista dall'art. 473-bis.38, ult. comma, c.p.c., avverso l'ordinanza che dirime la controversia sull'attuazione, debba essere proposta «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore».

L'intervento appare decisamente opportuno, poiché l'omessa indicazione di un termine entro il quale proporre l'opposizione costituiva una lacuna difficilmente superabile in via interpretativa<sup>49</sup>.

L'art. 3, comma 6, d. lgs. n. 164/2024, le lett. h) interviene, invece, sull'art. 473-bis.39 c.p.c. e inserisce al primo comma, dopo le parole «il giudice» le seguenti: «del procedimento in corso». Inoltre, è inserito all'art. 473-bis.39 c.p.c. un terzo comma del seguente tenore: «Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12».

---

<sup>47</sup> V. la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ove viene precisato la novella ha la finalità di rendere più chiaro il concetto di «giudice del procedimento in corso», che la norma individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni. In particolare, si chiarisce che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il fine perseguito è quello di ottenere, nell'interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice.

<sup>48</sup> R. Donzelli, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, cit., secondo l'Autore, infatti, la novellazione dell'art. 473-bis 38, c.p.c. conto aggiunge un argomento a sostegno della riferibilità della norma anche all'attuazione delle decisioni emesse dal tribunale per i minorenni, di contro, ove si ritenesse che il legislatore abbia parzialmente riscritto il primo comma dell'art. 473-bis.38 c.p.c. solo per chiarire che il procedimento in corso deve riguardare la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale la «novellazione avrebbe poco senso, visto che nessuno – per quanto consta – ne ha mai dubitato, né ora, né sotto la vigenza dell'abrogato art. 709-ter c.p.c. ». Cfr., Id, *Manuale del processo familiare e minorile*, cit., 258 ss.

<sup>49</sup> In tal senso, cfr. R. Donzelli, *sub. Artt. 473 bis 38 e 39*, in A.A. V.V., *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Commento ragionato*, cit., 301, secondo il quale «tale lacuna normativa pare estremamente difficile possa essere colmata in via interpretativa. È assai arduo, ad esempio, orientarsi in via analogica, guardando all'opposizione di cui all'art. 316-bis, comma 3, c.c. oppure all'opposizione a decreto ingiuntivo o ancora all'opposizione all'esecuzione. Non si comprende, infatti, quale criterio si dovrebbe seguire per orientarsi in un senso o nell'altro. Nemmeno è agevole ritenere applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.»; v., anche, C. Cecchella, *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., 137, che osserva come, in mancanza di un termine per l'opposizione, questa incontri il limite temporale dell'avvenuta esecuzione, nel caso di procedimento autonomo, e, nel caso di opposizione incidentale all'interno del procedimento di merito pendente, dallo stesso esaurimento di questo a seguito della precisazione delle conclusioni; di diverso avviso, B. Ficarelli, *Il nodo critico degli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.: riflessioni sul procedimento e una proposta interpretativa*, in *www.judicium.it*, che si esprime nel senso che in assenza dell'indicazione di un termine da parte del legislatore, questo possa essere ricavato attraverso l'applicazione analogica degli artt. 615 e 617 c.p.c.

L'intervento del legislatore precisa, dunque, che la tutela incidentale debba essere richiesta al giudice del procedimento in corso, con apertura di un subprocedimento, con modalità assimilabili al previgente art. 709 *ter* c.p.c.<sup>50</sup>.

Al contrario, qualora la domanda venga proposta in via principale il procedimento è regolato dalle forme del rito unitario, e, pertanto, la sentenza resa al termine del procedimento sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

Le modifiche apportate all'art. 473-*bis*.39 c.p.c. operano una sensibile differenziazione tra questo e il procedimento, invece sommario, di cui all'art. 473-*bis*.38 c.p.c., al contrario di quanto era emerso nelle prime prassi applicative, ove le rispettive regole procedurali erano state ritenute assimilabili<sup>51</sup>.

È stato osservato come la frattura creatasi tra l'art. 473-*bis*.38 e l'art. 473 *bis*.39 c.p.c., attraverso la previsione nell'ultima disposizione di un'autonoma disciplina formale, comporti una serie di criticità nella misura in cui rende meno percorribile la possibilità di integrare la disciplina dettata in tema di attuazione con quella prevista dall'art. 473 *bis*.39 c.p.c. e, in particolare, di consentire il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice monocratico nell'ipotesi di cui all'art. 473-*bis*., 38, comma 2, c.p.c., facendo applicazione dell'art. 473 *bis*.39, ult. comma, c.p.c.<sup>52</sup>.

## **9. I procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile o di regolamentazione della responsabilità genitoriale**

I procedimenti di cui alla sezione II, capo III, del titolo IV *bis* (ossia i giudizi di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio) sono toccati in minima parte dal d.lgs. 164/2024.

Le innovazioni riguardano, infatti, mere integrazioni in relazione ai criteri di competenza territoriale, al potere di impugnazione del pubblico ministero e all'alleggerimento degli oneri di produzione della documentazione economica, di cui all'art. 473-*bis*.12, comma 3, c.p.c., per i procedimenti su domanda congiunta.

La lett. i), 1), dell'art. 3, comma 6, del correttivo apporta lievi modifiche all'art. 473-*bis*.47, comma 1, c.p.c. e inserisce dopo le parole «luogo di residenza» le seguenti: «o di domicilio»; inoltre, la locuzione «nel caso in cui l'attore sia residente all'estero» viene sostituita con la seguente: «nel caso in cui questo sia residente all'estero».

In mancanza di figli minori risulta, dunque, ripristinato il «domicilio» del convenuto quale criterio di competenza territoriale; criterio già presente nelle disposizioni anteriormente vigenti (artt. 706 c.p.c. e 4 l. n. 898/1970 nella formulazione anteriore alla riforma).

La lett. i), 2), dell'art. 3, comma 6, invece, introduce un secondo comma all'art. 473-*bis*.47 c.p.c. e prevede che: «il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci».

<sup>50</sup> R. Donzelli, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, cit., che osserva come tale ordinanza sarà reclamabile – e semmai anche ricorribile per cassazione all'esito del giudizio di reclamo – qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 473 *bis*.24 c.p.c. e, in ogni caso, le questioni risolte in via provvisoria con l'ordinanza dovranno essere riesaminate all'esito della cognizione piena con la sentenza che definisce il giudizio.

<sup>51</sup> Sull'applicabilità al procedimento di cui all'art. 473-*bis*.39 c.p.c. quello disciplinato dall'art. 473-*bis*.38 c.p.c., cfr. Trib. Verona, ordinanza del 30 gennaio 2024, in *Onelegale*, che osserva come «sia la collocazione sistematica della disciplina in esame, che segue immediatamente quella dell'art. 473-*bis*.38 c.p.c., che le esigenze di celerità connesse all'adozione dei provvedimenti in essa previsti inducono a ritenere che anche il procedimento volto all'adozione dei provvedimenti ex art. 473-*bis*.39 c.p.c. sia soggetto al rito sommario di cui all'art. 473-*bis*.38 c.p.c.».

<sup>52</sup> V., più diffusamente, anche sulle potenziali interferenze tra la tutela ex art. 473-*bis*.23, 473-*bis*.38 e 473 *bis*.39 c.p.c., R. Donzelli, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, cit.

La previsione generalizza quella già contenuta nell'art. 5, comma 5, l. 898/1970<sup>53</sup> (applicabile anche al giudizio di separazione per effetto dell'art. 23 l. n. 74/1987) e ne estende, dunque, l'applicabilità anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un'unione civile, in armonia con l'unicità dello *status* di figlio<sup>54</sup>.

In conseguenza del nuovo contenuto della disposizione, viene sostituita anche la rubrica dell'art. 473-bis.47 c.p.c., che attualmente recita «Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero».

Il legislatore interviene anche sui procedimenti a domanda congiunta, di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. ed emenda alcuni errori presenti nella formulazione della norma.

In particolare, all'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. vengono elise le parole «primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma» – che costituivano un rinvio improprio all'art. 473-bis.12 c.p.c., la cui formulazione non è articolata in numeri, bensì in lettere – e sono sostituite dal richiamo al: «primo e secondo comma» del medesimo art. 473-bis.12 c.p.c.

Viene poi emendato l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., terzo periodo, con eliminazione del riferimento, evidentemente frutto di errore, all'art. 473-bis.13, comma 3, c.p.c.<sup>55</sup>, che è sostituito dal seguente: «473-bis.12, terzo comma», norma che si riferisce, invece, alla allegazione dettagliata della documentazione economica. Nella formulazione attuale, dunque, l'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c., recita: «Il ricorso è sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis 12, primo e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali. Se intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 12, terzo comma».

Da ultimo, viene modificato l'art. 473-bis.48 c.p.c., che disciplina le produzioni documentali nei procedimenti di cui alla sezione II, capo III, del titolo IVbis, e al primo periodo viene anteposta la locuzione: «salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51», in ragione, appunto, dell'alleggerimento dell'onere di allegazione della documentazione economica delle parti nei procedimenti su domanda congiunta.

Il legislatore nulla aggiunge, invece, sulla possibilità di cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio *ex art.* 473-bis.51 c.p.c., ancorché questa sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità<sup>56</sup>.

## 10. Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Il d. lgs. n. 164/2024, all'art. 3, comma 6, lett. p) e q) interviene sulla disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, integrando le regole sulla competenza per l'adozione delle misure e ampliandone i presupposti sotto il profilo sostanziale attraverso l'inserimento del contenuto dell'art.5, l. 154/2001 nel nuovo art. 473bis.72 c.p.c.

<sup>53</sup> Contestualmente, per uniformità, l'art. 6, comma 1, lett b) del decreto correttivo dispone l'abrogazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

<sup>54</sup> R. Donzelli, *Le modifiche al processo familiare e minorile: prime note illustrative al d.lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024*, cit., evidenzia come sarebbe stato opportuno estendere il potere di impugnazione anche agli interessi non patrimoniali, tenuto conto dei dubbi di costituzionalità in merito alla norma abrogata già sollevati dalla dottrina, mentre il legislatore si è limitato alla mera trasposizione del contenuto dell'art. 5, comma 5, l. 808/1970.

<sup>55</sup> Norma che disciplina il ricorso del pubblico del ministero e in particolare il terzo comma è relativo all'allegazione dei documenti relativi agli accertamenti e alle informazioni dallo stesso assunte, testualmente: «al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonché i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità».

<sup>56</sup> Cass., 16 ottobre 2023, n. 28727, in *Giur. It.*, 2024, 3, 577, con nota di C. Cecchella, che ha affermato il principio secondo cui n tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La prima innovazione riguarda l'art. 473-bis.71 c.p.c., al quale viene aggiunto un sesto comma, che attribuisce la competenza ad adottare gli ordini di protezione, previsti dall'art. 473-bis.70 c.p.c. al giudice innanzi al quale pende un procedimento disciplinato dal capo III, sezione II del titolo IV-bis (ossia i procedimenti di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio), quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato promosso uno fra i richiamati provvedimenti.

La previsione ricalca il contenuto dell'art. 8, l. n. 154/2001 relativo ai rapporti tra il procedimento per l'adozione dell'ordine di protezione e quello di separazione e divorzio.

Il decreto non interviene ulteriormente sul procedimento, pertanto, il giudizio, ad eccezione dell'ipotesi in cui si verifichi l'attrazione di competenza del tribunale adito per uno dei procedimenti di cui all'art. 473-bis. 47 c.p.c., resta attribuito al tribunale in composizione monocratica ed è regolato dal rito camerale, secondo il richiamo operato dal medesimo art. 473-bis. 71, comma 5, c.p.c., che ricalca pedissequamente la previgente disciplina in materia di ordini di protezione di cui all'art. 736 bis c.p.c. (già abrogato dalla riforma Cartabia).

Da ciò discende anche un elemento differenziale, rispetto alla disciplina generale del rito unitario in tema di impugnazione dei provvedimenti provvisori. In particolare, l'art. 473-bis.71, comma 3, c.p.c., che consente l'immediata adozione dell'ordine di protezione, con successiva fissazione dell'udienza per la conferma, modifica o revoca della misura – secondo uno schema che ricalca quello previsto dall'art. 473-bis. 15 c.p.c. – prevede al successivo comma quarto che avverso tale misura sia ammesso il reclamo, entro i termini previsti dall'art. 739, comma 2, c.p.c., al tribunale in composizione collegiale. Sotto tale profilo, il legislatore non ha operato un coordinamento della disciplina con quella generale del rito unitario.

Un ulteriore intervento riguarda l'inserimento dell'art. 473-bis.72 c.p.c. il cui contenuto ricalca quello dell'art. 5 l. n. 154/2001 (abrogato dall'art. 6, comma 5, del decreto correttivo). La nuova disposizione rubricata «Pericolo determinato da altri familiari» prevede che «le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole».

## **11. Difetti di coordinamento e ulteriori modificazioni**

Il decreto correttivo effettua ulteriori interventi che risolvono difetti di coordinamento presenti nella disciplina ovvero costituiscono mere precisazioni.

La lett. n) dell'art. 3, comma 6, del decreto correttivo interviene sull'articolo 473bis. 65, comma 1, e sostituisce la locuzione «della stessa pretura» con la seguente: «dello stesso tribunale», stante la oramai risalente soppressione dell'ufficio del pretore.

La sezione VI del capo III, relativa all'amministrazione del patrimonio familiare, è stata abrogata dalla lett. o) dell'art. 3, comma 6, del decreto. Gli artt. 473-bis. 67 e 473-bis. 68, ora abrogati, riproponevano gli artt. 745 e 736 c.p.c. nel loro tenore originario, tuttavia, queste ultime disposizioni si ritenevano già implicitamente abrogate a seguito della riforma del diritto di famiglia, di cui alla l. 19 maggio 1975 n. 151, che ha soppresso l'istituto del patrimonio familiare.

La lett. b) dell'art. 3, comma 6, del decreto n. 164/2024, dispone all'articolo 473-bis.14, comma 2, la sostituzione delle parole «quando il convenuto è malato di mente» con le seguenti: «quando il convenuto è persona con disabilità psichica».

Da ultimo, l'art. 3, comma 6, lett. d) è intervenuto sul disposto dell'art. 473-bis.19, comma 1, c.p.c., precisando «per maggior chiarezza»<sup>57</sup> che le barriere preclusive dal cui regime sono sottratti i diritti indisponibili sono oltre che quelle previste dagli artt. 473-bis.14 e 473-bis.17, che erano già richiamate dalla norma, anche quelle relative alla costituzione del convenuto, di cui all'art. 473-bis.16 c.p.c.

---

<sup>57</sup> Rel. Illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.